

**Convenzione stipulata in data.....**

**Repertorio Contratti A101**

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE**

**TRA**

**SOGGETTO PROMOTORE POLITECNICO DI TORINO**

Indirizzo Corso Duca degli Abruzzi, 24

CAP 10129 Comune Torino Provincia TO

Codice fiscale: 00518460019 Partita I.V.A.: 00518460019

Rappresentato da: Responsabile del Servizio Orientamento – Area Gestione Didattica, Dott.ssa Silvia Vacca  
nata il 20/01/1970 Comune Torino Provincia TO

All'uopo delegato dal Decreto Rettorale n. 286 del 29 luglio 2013

**E**

**SOGGETTO OSPITANTE MINISTERO DELLA CULTURA**, rappresentato dalla Direzione generale Educazione,  
ricerca e istituti culturali

Indirizzo Via Milano, 76

CAP 00184 Comune ROMA Provincia RM

Codice fiscale: 97831180589

Rappresentato da: Direttore Generale, Dott. Mario TURETTA nato/a il 01/10/1958 Comune ALPIGNANO  
Provincia TO

**PREMESSO CHE**

- la L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", all'art.1, prevede che "al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico";
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di acquisizione di specifiche conoscenze professionali, e che tra le attività formative riconosciute vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi

professionali, gestiti sulla base di apposite convenzioni, e premesso infine che le università rilasciano la certificazione dell'acquisizione delle conoscenze professionali in tal modo acquisite;

- alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – in seno al Ministero della cultura – sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i., recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, ai sensi della sopra citata normativa, in particolare “e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero” e “f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;”;
- la presente Convenzione costituisce, pertanto, un riferimento generale per l'attivazione di tirocini curriculari presso tutti gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura;
- per tirocinio curriculare (d'ora in poi “tirocinio”) – ai fini della presente Convenzione – si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato; i destinatari dell'iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari, scuole di specializzazione o ai corsi di dottorato);
- al fine di consentire l'attuazione della presente Convenzione, il Politecnico di Torino mette a disposizione un Portale dedicato per l'accreditamento alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e il successivo accreditamento, da parte di questa, delle strutture ospitanti;

Per tutto quanto premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1. Soggetti della Convenzione**

Il Politecnico di Torino è definito come il Soggetto Promotore e gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura - specifica sede di attivazione e di svolgimento del tirocinio - che aderiscono al presente documento di Convenzione sono definiti come il Soggetto Ospitante.

Lo studente che partecipa al tirocinio curriculare è definito tirocinante.

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture uno o più soggetti in tirocinio curriculare su proposta del Soggetto Promotore, Politecnico di Torino, nei limiti numerici di cui al successivo art. 7.

### **Art. 2. Natura e durata del tirocinio**

1. Ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.M.142/1998, i rapporti di tirocinio curriculare che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di Tirocinio.

2. Ai sensi e nei limiti indicati delle norme vigenti, si rammenta e specifica che i tirocini curriculari sono regolati esclusivamente dalla presente Convenzione e dal relativo progetto formativo individuale fra il

Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante. Non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte dello stesso.

3. In ottemperanza a quanto indicato dal D.M. 270/2004, art. 5, al credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, e la durata del tirocinio è stabilita in base al piano di studi universitario. Nell'ambito dei suddetti limiti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del progetto formativo individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

### **Art. 3. Valore del tirocinio**

1. Con riferimento al D.M. 142/98, art. 6, le attività svolte nel corso dei tirocini hanno valore di credito formativo e sono riportate nel curriculum dello studente.

2. Non sono previsti rimborsi, indennità e altri tipi di facilitazione a carico del Soggetto Ospitante.

### **Art. 4 Progetto formativo**

Per ciascun tirocinante inserito dal Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafica: dati identificativi ed estremi utili alle comunicazioni del tirocinante, dell'amministrazione pubblica, del Soggetto Promotore, del tutor individuato dal Soggetto Ospitante e del tutor o referente nominato del Soggetto Promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, valore in CFU, obiettivi, modalità di svolgimento, sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del Soggetto Ospitante e referente o tutor del Soggetto Promotore.

### **Art. 5. Obblighi del soggetto promotore**

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il Soggetto Promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- gestire tutti i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

### **Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante**

Il Soggetto Ospitante deve:

- definire il progetto formativo in collaborazione con il Soggetto Promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Il tutor dovrà garantire analogo livello di affiancamento anche per il periodo di svolgimento del tirocinio in modalità remota, se prevista nel progetto formativo individuale.

- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del Soggetto Promotore, dell'attestazione dell'attività svolta al fine del riconoscimento dei crediti CFU;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e garantire che il loro impegno non superi l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - *Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* - e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia, come meglio specificato nel successivo art. 12;
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 - *Norme per il diritto al lavoro dei disabili* e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- rispettare i principi contenuti nel *Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti* del Politecnico di Torino e nel *Codice Etico* di Ateneo e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione o molestie a danno dei predetti individui;
- non realizzare più di un tirocinio curriculare con il medesimo tirocinante durante lo stesso corso di studio.

#### **Art. 7. Limiti numerici**

1. Al fine di garantire livelli minimi di efficacia del tirocinio come strumento di apprendimento, nel calcolo del numero dei tirocinanti curricolari attivabili contemporaneamente il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del D.M. 142/1998.
2. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, non c'è cumulabilità tra tirocini curricolari ed extracurricolari.
3. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati.

#### **Art. 8. Sospensione del tirocinio**

1. Di fronte ad adeguata documentazione presentata dal tirocinante al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore, il tirocinio si considera sospeso in caso di esami previsti nel corso di studio, maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
2. Il tirocinio, per il quale si renda necessario lo svolgimento in modalità remota, dovrà essere sospeso qualora non siano più disponibili gli strumenti atti a garantire le funzionalità tecniche necessarie per il proseguimento del tirocinio.

#### **Art. 9. Recesso anticipato del tirocinio**

1. Il tirocinante potrà interrompere il tirocinio solo a seguito dell'approvazione da parte del tutor accademico. Il tutor accademico concorderà con lo studente la relativa comunicazione al tutor del Soggetto Ospitante.
2. Il Soggetto Ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

#### **Art. 10. Consegna progetto formativo**

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della Convenzione.

## **Art. 11. Assicurazioni**

1. I tirocinanti risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e al D.P.R. 156/99, art.2.

Il Politecnico si impegna a garantire che i tirocinanti – anche per la responsabilità civile – usufruiscano di assicurazione, i cui estremi saranno riportati nel progetto formativo.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i tirocinanti sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti del Soggetto Ospitante che si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in capo al Datore di Lavoro, ed in particolare in caso di infortunio, di darne immediata comunicazione al Politecnico. La trasmissione della suddetta documentazione deve essere preceduta da comunicazione telefonica all'ufficio competente del Politecnico.

3. Il Politecnico ha inoltre attivato una polizza "Infortuni" che prevede, tra le altre garanzie, la copertura assicurativa in caso di infortuni avvenuti "nel compimento di attività di tirocinio o di elaborazione della tesi di laurea qualora tali attività siano svolte presso centri di studio, enti pubblici, aziende o cantieri".

4. Nel caso di tirocinio svolto in remoto, il tirocinante – con la supervisione del tutor del Soggetto Ospitante – dovrà indicare nella compilazione del timesheet la sede di lavoro/indirizzo e la modalità di lavoro da remoto per ogni giornata di attività svolta in tale forma: in tal modo le coperture assicurative rimangono valide e invariate.

## **Art.12. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, e con particolare riferimento agli artt. 37 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", 36 - "Informazione ai lavoratori" e 41 - "Sorveglianza sanitaria", il Soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività oggetto del Tirocinio esplicitate nel progetto formativo individuale, a mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico.

## **Art. 13. Trattamento dei dati personali**

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016 /679), dal D.Lgs. 196/2003 - *Codice della Privacy*, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, con l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati stessi previste dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per il Soggetto Promotore il titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, nella persona del Rettore con sede in Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 – Torino (ITALIA). Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Nicoletta Roz Gastaldi.

Per il Soggetto Ospitante il titolare del trattamento dati è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita [pagina](#). Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo mail PEO rpd@beniculturali.it, PEC rpd@mailcert.beniculturali.it | telefono: 06.67232494 | Via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).

Le Parti forniscono agli interessati le comunicazioni di propria spettanza, in base alla normativa vigente, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione. Nello specifico, l'Università ha predisposto un'informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti, ivi compresi i tirocinanti (maggiori informazioni disponibili al <https://didattica.polito.it/privacy/>).

#### **Art.14. Adempimenti informativi**

Il Politecnico provvederà a conservare la copia originale della Convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

#### **Art. 15. Referenti per la Convenzione**

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della stessa sono la Dott.ssa Silvia Vacca (delegata del Rettore) per il Politecnico e il Dott. Marco Puzoni (Dirigente del servizio I – Ufficio Studi) per il Ministero della cultura - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali che si può avvalere del supporto della Dott.ssa Elisabetta Borgia, Responsabile dell'Ufficio Educazione, Formazione e Ricerca.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Responsabile del Servizio Orientamento del Politecnico di Torino, Dott.ssa Silvia Vacca.

Referente per la gestione dell'account della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali sul [portale placement](#) del Politecnico di Torino è la Dott.ssa Silvia Rossi, Funzionario amministrativo del Servizio I-Ufficio Studi.

#### **Art. 16. Foro competente**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente Convenzione sarà il Tribunale di Roma.

#### **Art. 17. Durata e recesso**

1. La presente Convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione e potrà rinnovarsi in modo esplicito su richiesta delle parti. In caso di disdetta della Convenzione tale richiesta dovrà recapitarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza.

2. La disdetta dalla Convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### **Art. 18. Normativa applicabile**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

2. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le Parti sono, altresì, tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

#### **Art. 19. Registrazione e spese**

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986, a spese della parte che richiederà la registrazione. La presente Convenzione è esentata dall'imposta di bollo dall'art. 10 bis del D.L. 41/2021, convertito con L. 69/2021, esenzione prorogata anche per l'anno 2022 con l'entrata in vigore della L. 234/2021, art. 1, comma 731.

Letto, approvato, sottoscritto.

Roma,

Il Direttore Generale

Educazione, ricerca e istituti culturali

(Dott. Mario TURETTA)

Il Responsabile del Servizio Orientamento

Area Gestione Didattica

(Dott.ssa Silvia VACCA)